



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

UNITA' DI GESTIONE  
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE  
ED IL DEMANIO MARITTIMO

*Roma*, 27 SET. 2000

DIREZIONI MARITTIME

**LORO SEDI**

CAPITANERIE DI PORTO

**LORO SEDI**

AUTORITA' PORTUALI

**LORO SEDI**

## LETTERA CIRCOLARE

*Div.:* DEM2  
*Prot.:* DEM2A-1175  
*Class.:* A.2.50

**OGGETTO:** Art. 2 del D.P.R. 509/1997. Definizioni di approdo turistico e di punto di ormeggio.

La Direzione Marittima di Bari, con nota n.3760 del 17 maggio 2000, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha richiesto un chiarimento sulla classificazione degli interventi qualificabili quali "approdi turistici" e quelli individuabili, invece, quali "punti d'ormeggio".

La nota della Direzione Marittima ha offerto l'occasione per un approfondimento della problematica rappresentata, al fine di pervenire, per quanto possibile, all'individuazione dei criteri necessari ad effettuare una distinzione certa tra le due fattispecie sopraindicate.

A tal proposito, si estende copia del dispaccio protocollo DEM2A-0275 del 10 marzo 2000, con il quale questa Unità di Gestione ha ritenuto di definire una istanza avanzata da una società per l'installazione di pontili galleggianti nel porto di Termoli.

Il Direttore  
Dott. Massimo Provinciali

Per copia conforme all'originale  
C.F. (CP) Angelo ZERILLI

ZER/Dean  
Circolare approdi



# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA  
UNITA' DI GESTIONE  
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE  
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Roma,

Alla **Capitaneria di Porto**  
di **TERMOLI**

*Divisione* DEM2 *Sez.* \_\_\_\_\_  
*Prot. N.* DEM2A 0275 *Allegati* \_\_\_\_\_

*Risposta al Foglio* .....  
*Div. . . . . Sez. . . . . N. . . . .*

Class. G-G95

**OGGETTO:** Porto di Termoli – Molo Sud – Istanza di posizionamento di strutture dedicate alla pratica da diporto presentata dalla Società Marinucci Yachting Club S.r.l., Interporto Servizi S.n.c. e Consorzio Dipartisti Nautici.

Facendo seguito alla corrispondenza precedentemente intercorsa sull'argomento in oggetto, si trasmette copia della nota in data 3 febbraio 2000, fatta pervenire dalle società richiedenti.

Le esplicazioni contenute in tale atto, unitamente alla documentazione, anche tecnica, al medesimo allegata, offrono l'occasione per un approfondimento della questione relativa alla distinzione tra approdo turistico e punto d'ormeggio, tale da condurre a soluzioni definitive, che trascendano il caso di specie.

Innanzitutto, va ribadito che all'individuazione dell'una o dell'altra fattispecie conseguono ricadute di non poco conto.

Infatti:

- a) Ai procedimenti per l'installazione di punti d'ormeggio non si applica la disciplina di cui al DPR n. 509 del 1997, ma quella prevista dagli artt. 36 e 59 del Codice della Navigazione e relative norme regolamentari, sia pure con l'applicazione degli ormai consolidati principi di celerità e snellezza delle procedure;
- b) Per la realizzazione di punti d'ormeggio non è richiesta la produzione della documentazione tecnica di cui al D.I. 14/04/1998, bensì di quella di cui all'art. 6 del Reg. Nav. Mar;
- c) Risultando prevalente la funzione turistico-ricreativa rispetto a quella della sicurezza della navigazione, la disciplina delle competenze in materia di punti d'ormeggio è quella derivante dall'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1997: la titolarità del procedimento spetta alla Regione che la esercita direttamente o, previa convenzione, avvalendosi delle locali Capitanerie di Porto; la competenza fa però direttamente capo all'Autorità marittima (Capitaneria di Porto, Direzione Marittima o Ministero, in funzione della durata della concessione), se l'iniziativa è localizzata in un porto o in un'area su cui la delega alle regioni non opera, ex. DPCM 21/12/1995.

Ciò premesso, occorre evidenziare come, presi ciascuno a sé stante, né il criterio della localizzazione né quello della caratteristica tecnica delle opere, sono sufficienti a distinguere l'approdo turistico dal punto d'ormeggio.

Da un lato, infatti, è ipotizzabile la realizzazione di un punto d'ormeggio all'interno di un ambito portuale; dall'altro, la tecnologia e la scienza delle costruzioni hanno raggiunto livelli di affinamento tali da rendere ipotizzabile la realizzazione di approdi turistici con il solo utilizzo di strutture di facile rimozione.

I due criteri di cui sopra devono, in realtà, essere completamento e sussidio di quello che deve rappresentare il vero criterio differenziale: si tratta di un criterio funzionale, che trova fondamento in due passaggi delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 509 del 1997, laddove da un lato, porti e approdi turistici sono caratterizzati dall'apprestamento di servizi complementari rispetto al mero ormeggio e ricovero, dall'altro, i punti d'ormeggio sono destinati solo ai natanti ed alle piccole imbarcazioni.

In sostanza, gli approdi turistici se, normalmente, comportano la realizzazione di impianti di difficile rimozione, possono in ipotesi essere realizzati anche solo con impianti amovibili (che sfruttino la protezione offerta dalle opere marittime già esistenti), ma dovranno essere caratterizzati da una serie di servizi complementari, quali assistenza tecnica, riparazioni, esercizi commerciali (anche non direttamente connessi alla nautica) a servizio, in linea teorica, di qualunque categoria di unità da diporto.

Così, un sistema di pontili galleggianti, destinato ad ospitare un considerevole numero di imbarcazioni, senza limite teorico di categoria, per fornire servizi complementari, andrà considerato approdo turistico, con attribuzione della competenza al Direttore marittimo o al Ministero ed applicazione delle procedure di cui al D.P.R. n. 509 del 1997.

Qualora, invece, in ambito portuale debbano essere realizzate strutture di facile rimozione che siano destinate a natanti o piccole imbarcazioni e non offrano che i servizi necessari all'utenza nautica (ormeggio, guardiana, acqua ed energia elettrica), si sarà in presenza di punti d'ormeggio, con le conseguenze sopra ricordate.

Alla luce delle sopra specificate considerazioni ed avuta miglior cognizione, grazie alla documentazione acquisita, dell'oggetto dell'istanza in esame, la medesima può essere inquadrata nella fattispecie del punto di ormeggio e definita, secondo quanto rappresentato dallo scrivente con nota del 9 luglio 1999, utilizzando i pareri espressi dalla Conferenza di Servizi del 27/11/1998.

Si rimane in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda.

II DIRIGENTE GENERALE  
F.to MUCCI

ZER/Bic  
Porto-termoli